Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13

DEL 27 OTTOBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dll'Avv. Felice Blando, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 27 ottobre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 14/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. PUZZO EGIDIO Presidente e legale rappresentante pro- tempore, all'epoca dei fatti, della A.S.D. Pantanelli Sport Siracusa
A.S.D. PANTANELLI SPORT SIRACUSA

La Procura Federale con nota 1731/71 pf14-15/FDL/gb del 13 agosto 2015 ha tra gli altri deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Puzzo Egidio, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Soc. Pantanelli Sport, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore giovanile e scolastico per la stagione sportiva 2013 - 2014 per avere organizzato, partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno 2014 e di luglio 2014 a raduni/provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia.
Con la medesima nota è stata tra le altre deferita la A.S.D. Pantanelli Sport, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio anzidetto tesserato.

All'udienza dibattimentale del 29/09/2015 il Tribunale ha preliminarmente disposto lo stralcio della posizione del tesserato sig. Puzzo Egidio, e per l'effetto della A.S.D. Pantanelli Sport Siracusa, stante il mancato perfezionarsi della procedura di notifica dell'avviso di udienza al predetto, con rinvio del procedimento ad altra data.

All'udienza dibattimentale odierna le parti deferite, ritualmente convocate, non sono comparse, né sono pervenute memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi uno di inibizione a carico del dirigente deferito, € 1.000,00 di ammenda a carico della A.S.D. Pantanelli Sport.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale (estratti dalle pagine di facebook, dichiarazioni rese dai giovani calciatori partecipanti agli stage e dai dirigenti delle società deferite) risulta provato ogni oltre ragionevole dubbio che anche la società deferita, nel periodo compreso tra la metà di giugno del 2014 e il mese di luglio del 2014, ha organizzato degli stage per dei giovani calciatori (ancorché definiti in via del tutto riduttiva dagli stessi deferiti "*partitelle di allenamento*") senza che avesse richiesto, preventivamente, l'autorizzazione al Comitato Regionale Sicilia; così come agli stessi stage parteciparono svariati calciatori tesserati per altre società (in particolare quelli tesserati per l'Hellenika) senza che gli stessi avessero ottenuto il nulla osta da parte della propria società di appartenenza.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo al predetto tesserato deferito, non solo documentalmente provata, consegue la responsabilità diretta della Società deferita.

In ragione delle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone applicarsi:

Al sig. Egidio Puzzo, Presidente e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti della A.S.D. Pantanelli Sport Siracusa, la sanzione di mesi uno di inibizione;

Alla A.S.D. Pantanelli Sport Siracusa a titolo di responsabilità diretta l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 19/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. Pannitteri Antonio , Presidente della società A.S. Athena Club
- Sig. Costantino Salvatore, Presidente della società A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937
- Sig. Ursino Orazio, Presidente della società P.G.S. S.Pio X
- Sig. Chiaranda Davide, Presidente della società A.S.D. Fair Play
- Sig. Raia Bernardo, Presidente della società S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata
- Società A.S. ATHENA Club (CT)
- Società A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937 (ME)
- Società PGS San Pio X (CT)
- Società S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata s.r.l.(AG)
- Società A.S.D. Fair Play (RG)

La Procura Federale con nota 2622/62pf13-14/SP/dl del 18/9/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

A) I Sigg.ri Presidenti delle società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. e della violazione delle norme in materia di tesseramento di cui all'art. 10 comma 2 C.G.S.
B) Le società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte ai loro rispettivi Presidenti.

Il deferimento trae origine da una nota del Delegato della D.P. di Catania del 5.7.13 diretta a segnalare delle irregolarità in ordine alla posizione di diversi calciatori partecipanti al Torneo "ETNA PLAY", organizzato dalla società A.S.D. Alpha Sport dal 28.6.13 al 30.6.13 e regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia L.N.D., nonchè da una proposta di deferimento inoltrata dal Presidente del medesimo Comitato.

In seguito ad alcune verifiche effettuate dalla suddetta delegazione è stato accertato che le società indicate in epigrafe e oggi deferite, avrebbero partecipato al torneo in questione utilizzando calciatori tesserati per altre società.

Tale circostanza veniva riscontrata attraverso l'analisi delle distinte dei calciatori partecipanti alle gare presentate dalle singole società e già in atti.

Effettuate le opportune indagini la Procura Federale accertava, attraverso l'analisi incrociata con i tesseramenti, che effettivamente alcuni calciatori indicati in distinta dalle società oggi deferite risultavano, al momento di svolgimento del torneo, in forza ad altre società

All'udienza del 27.10.15 nessuna delle parti deferite è comparsa benché tutte regolarmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare ai Presidenti deferiti la sanzione dell'inibizione di mesi otto per ciascuno e alle società deferite la sanzione dell'ammenda di € 300,00 per ciascun sodalizio

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che la circostanza che le società oggi deferite abbiano utilizzato calciatori tesserati per altre società, nel corso del torneo "Etna Play" svoltosi dal 28.6.13 al 30.6.13, è provata per tabulas, sia dalla distinte di gara in cui gli stessi calciatori sono stati indicati, sia dalle schede di tesseramento in atti.

In particolare è provato che:

- la società A.S. Athena Club ha utilizzato durante il torneo Etna Play svolto dal 28.6.13 al 30.6.13 il calciatore Branciforti Matteo tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Usa Sport Caltagirone;
- la società A.S.D. Sacro Cuore s.r.l. (oggi Sport Soccer Milazzo 1937) ha utilizzato durante il torneo Etna Play svolto dal 28.6.13 al 30.6.13 il calciatore Centaro Riccardo tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Katane Soccer
- la società PGS San Pio X ha utilizzato durante il torneo Etna Play svolto dal 28.6.13 al 30.6.13 il calciatore Cucuzzella Carmelo tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Olimpique Priolo;
- la società S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata s.r.l. ha utilizzato durante il torneo Etna Play svolto dal 28.6.13 al 30.6.13 il calciatore Vaccarello Giuseppe tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Canicattì 1928;

- la società A.S.D. Fair Play ha utilizzato durante il torneo Etna Play svolto dal 28.6.13 al 30.6.13 il calciatore Morales Enrico tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Junior Vittoria;

Tutto ciò premesso,

- ritenuto che la società che utilizza un calciatore senza averne titolo in quanto tesserato per società diversa, viola, nella persona del rispettivo Presidente, i principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., nonché viola le norme che disciplinano il tesseramento dei calciatori di cui all'art. 10 comma 2 C.G.S.
- ritenuto altresì che le società deferite debbano rispondere per responsabilità diretta di quanto commesso dai propri Presidenti ex art. 4 comma 1 C.G.S,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., 10 comma 2 C.G.S., 4 comma 1 C.G.S., 18 lett. b C.G.S. e 19 lett. h C.G.S, applica:
ai Sigg.ri Pannitteri Antonio, Costantino Salvatore, Ursino Orazio, Chiaranda Davide, Raia Bernardo, la sanzione dell'inibizione per mesi sei ciascuno;
alle Società A.S. Athena Club (CT), A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937; Società P.G.S. San Pio X (CT), S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata s.r.l.(AG), la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00) ciascuna.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 20/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GIUSEPPE CASTRONOVO (soggetto comunque riconducibile alla S.S.D. Bagheria)
S.S.D. BAGHERIA

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 2584/1154 pf 13 14/SP/dl del 17 settembre 2015,.

1) il sig. Giuseppe Castronovo, nella qualità sopra specificata, ex art. 1 bis comma 5, del C.G.S., in quanto autore di dichiarazioni offensive nei confronti della C.D.T. Sicilia;
2) La S.S.D. Bagheria, della violazione di cui all'art. 4 comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al sig. Castronovo come sopra indicata;

All'udienza dibattimentale odierna non sono comparsi, benché regolarmente convocati, i deferiti ma il solo sig. Giuseppe Castronovo ha fatto pervenire, nei termini, memoria difensiva.
La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
Mesi dodici di inibizione a carico del sig. Giuseppe Castronovo;
Ammenda di € 800,00 a carico della Società S.S.D. Bagheria.
Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:
Dalla documentazione in atti risulta che in data 5 maggio 2014 perveniva nella casella di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale un messaggio contenente una frase offensiva nei confronti dell'intera F.I.G.C.
Detta nota risultava essere stata spedita dal sig. Giuseppe Castronovo, a cui nella stessa giornata la C.D.T. aveva provveduto a notificare, ai sensi dell'art. 38 comma 8 lett. c) del C.G.S., allora vigente, una convocazione dinanzi alla stessa C.D.T..

Detta notifica era stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica del sig. Giuseppe Castronovo in quanto detto indirizzo era stato indicato nel foglio censimento e, quindi, nel sistema informatico della Federazione, quale recapito di tutta la corrispondenza diretta alla S.S.D. Bagheria ed alla data del 5 maggio 2014 non risultava, peraltro, essere intervenuta alcuna modifica da parte della Società.
Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che il sig. Giuseppe Castronovo nella stagione sportiva 2013-2014, pur non essendo tesserato per la F.I.G.C., risultava essere stato inserito nel Consiglio Direttivo della Società.
Il sig. Castronovo, infine nella propria nota difensiva, fatta pervenire a questo T.F.T. pur confermando il contenuto della nota pervenuta alla C.D.T. Sicilia, solleva due eccezioni procedurali. La prima é quella che non può essere giudicato dalla giustizia Federale per non essere egli un soggetto tesserato per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, mentre la seconda si basa sulla circostanza che il messaggio in questione, secondo l'assunto difensivo, non era diretto alla C.D.T. Sicilia ma bensì al Presidente della S.S.D. Bagheria per cui lo stesso non poteva essere utilizzato ma al contrario, in base alla normativa sulla privacy, doveva andare distrutto.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
E' pacifico e risulta dalla documentazione in atti che il sig. Giuseppe Castronovo pur non essendo tesserato per la F.I.G.C. era per la stagione sportiva 2013 – 2014 un componente del Consiglio Direttivo della S.S.D. Bagheria a cui peraltro, per stessa indicazione della Società doveva essere indirizzata tutta la corrispondenza.
Né alla data di commissione del fatto la società aveva fatto pervenire comunicazioni in ordine alla variazione al proprio organigramma né tanto meno aveva comunicato variazioni relative al recapito della corrispondenza.
In ragione di quanto sopra la fattispecie in questione rientra pienamente nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 1 bis del C.G.S. (articolo in cui oggi è stato trasfuso l'art.1 comma 5 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti) il quale statuisce: "*Sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente codice e delle norme statutarie e federali … nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale ",* pertanto alla fattispecie va applicato il principio di ultrattività del potere disciplinare rispetto al momento del venir meno del vincolo associativo (Cfr. per tutti Comm. Disc. L.N.P. dec. n.34 pubblicata su C.U. n.10 del 27.07.2005 e Commissione di Disciplina di appello del 06/08/2005).
Parimenti infondata risulta la seconda eccezione poiché dalla missiva in questione **(**fatta pervenire dal sig. Giuseppe Castronovo alla C.D.T. Sicilia**)** non risulta altrimenti che la stessa fosse diretta al Presidente della Società S.S.D. Bagheria risultando come unica destinataria solo la suddetta C.D.T.
In ragione delle superiori considerazioni il sig. Giuseppe Castronovo va ritenuto responsabile di quanto ascrittogli e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. la S.S.D. Bagheria con accoglimento delle richieste della Procura Federale nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

1) Applica la sanzione di mesi dieci di inibizione a carico dal sig. Giuseppe Castronovo da scontarsi a decorrere dalla data di un eventuale tesseramento per la F.I.G.C.
2) Applica alla S.S.D. Bagheria, ai sensi dell'art.4 comma 2 C.G.S., l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 21/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Giumento Giuseppe, calciatore della A.P.D. NBI Misterbianco
Sig. Borzì Gioacchino, dirigente accompagnatore della A.S. Athena Club
Società A.S. Athena Club (CT)

La Procura Federale con nota 2700/31pf13-14/GT/dl del 22/9/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
Il Sig Giumento Giuseppe, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis C.G.S. in relazione alle norme in materia di tesseramento di cui all'art. 10 comma 2 C.G.S.
Il Sig. Borzì Gioacchino della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F nonché in relazione alle norme in materia di tesseramento di cui all'art. 10 comma 2 C.G.S.
La società A.S. Athena Club, della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al proprio tesserato.
Si perveniva all'odierno deferimento a seguito di una nota del Presidente del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. con allegato esposto del Presidente della Società A.P.D. NBI Misterbianco Sig. Corsaro Salvatore, diretto a segnalare che nella gara A.S. Athena Club/A.S.D. Fair Play del 28.6.13 - Torneo Etna Play, era stato utilizzato dalla società A.S. Athena Club il calciatore Giumento Giuseppe, malgrado lo stesso non ne avesse titolo essendo al momento del fatto tesserato per la società A.P.D. NBI Misterbianco.
Effettuate le opportune indagini la Procura Federale accertava, attraverso l'acquisizione della distinta della gara in questione, del relativo referto arbitrale, della scheda censimento della società A.S. Athena e del tesseramento del calciatore Giumento Giuseppe, che effettivamente lo stesso atleta risultava aver partecipato alla gara del 28.6.13 - Torneo Etna Play, nelle file della società A.S. Athena Club senza averne titolo e che la relativa distinta di gara risultava sottoscritta da sig. Bondì, dirigente accompagnatore della società A.S. Athena Club.
All'udienza del 27.10.15 nessuno è comparso, nonostante la rituale notifica alle parti deferite.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare:
- al Sig. Giumento Giuseppe, calciatore della A.P.D. NBI Misterbianco, la sanzione della squalifica di mesi tre;
- al Sig. Borzì Gioacchino, dirigente accompagnatore della società A.S. Athena Club la sanzione dell'inibizione di mesi sei;
- alla società A.s. Athena Club la sanzione dell'ammenda di € 300,00.
Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che la circostanza che il calciatore Giumento Giuseppe abbia preso parte alla gara A.S. Athena Club/A.S.D. Fair Paly del 28.6.13 – Torneo Etna Play, e che la relativa distinta di gara sia stata firmata dal sig. Bondì Giuseppe, dirigente accompagnatore della A.S. Athena Club, è provata documentalmente.
In particolare il tesseramento acquisito dimostra inequivocabilmente che il calciatore Giumento Giuseppe alla data del 28.6.13 era regolarmente tesserato per la società A.P.D. NBI Misterbianco e che pertanto non poteva essere impiegato dalla società A.S. Athena Club nella gara in questione. Inoltre, l'esame della distinta di gara

evidenzia come la sottoscrizione della stessa sia riconducibile senza ombra di dubbio al Sig. Borzì Gioacchino.
Tutto ciò premesso,
- ritenuto che la partecipazione ad una gara senza averne titolo, comporta la violazione dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., nonché la violazione delle norme che disciplinano il tesseramento dei calciatori di cui all'art. 10 comma 2 C.G.S.
- ritenuto che la sottoscrizione della distinta di gara in cui viene attestata la posizione regolare di un calciatore malgrado la stessa non fosse regolare, comporta la violazione dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 N.O.I.F nonché la violazione delle norme che disciplinano il tesseramento dei calciatori di cui all'art. 10 comma 2 C.G.S.
- considerato ancora che la società deferita debba rispondere per responsabilità oggettiva di quanto commesso dal proprio tesserato ex art. 4 comma 2 C.G.S,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., 10 comma 2 C.G.S., 4 comma 2 C.G.S., 61 N.O.I.F. , 18 lett. b C.G.S. e 19 lett. h ed f C.G.S, applica:
al sig. Giumento Giuseppe, calciatore della A.P.D. NBI Misterbianco, la sanzione della squalifica per tre gare;
al sig. Borzì Antonino, dirigente accompagnatore della A.S. Athena Club, la sanzione dell'inibizione per mesi tre;
alla Società A.S. Athena Club (CT) la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 22/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Bonino Salvatore (Presidente S.C. Adelkam), Costanzo Renato (Presidente A.S.D. Tieffe Parmonval), Ciaramitaro Salvatore (Presidente A.S.D. Città di Carini), Gambicchia Vito (Presidente A.S.D. Accademia Sport Trapani);
S.C. Adelkam, A.S.D. Tieffe Parmonval, A.S.D. Città di Carini, A.S.D. Accademia Sport Trapani.

La Procura Federale, con nota 2668/230pf13-14/GT/dl del 21 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Bonino Salvatore (Presidente S.C. Adelkam); Costanzo Renato (Presidente A.S.D. TieffeParmonval); Ciaramitaro Salvatore (Presidente A.S.D. Città di Carini) e Gambicchia Vito (Presidente A.S.D. Accademia Sport Trapani), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1bis comma 1 C.G.S.), in relazione all'art. 28 del Regolamento della L.N.D. e 20 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere partecipato al Torneo 4° Memorial Renzo Lo Piccolo, in data 1/6 ottobre 2013, categorie Pulcini e Esordienti, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare.
Con la medesima nota sono state altresì deferite le sopra indicate società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa, fatta eccezione per la Città di Carini, nella persona del Presidente pro tempore sig. Salvatore Ciaramitaro (così dovendosi correggere il nominativo indicato in deferimento come Ciaramitano) il quale ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito in quanto Presidente solo dal mese di marzo 2014, quindi in epoca successiva ai fatti in contestazione.
Alla luce di quanto sopra il rappresentante della Procura Federale ha chiesto un differimento del procedimento al fine di accertare quanto dichiarato dal deferito oltre ad accertare la posizione degli altri soggetti deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, riservandosi ogni decisione e previa sospensione dei termini prescrizionali ex articolo 38 co. 5 C.G.S. del C.O.N.I., rinvia per il prosieguo all'udienza del 24 novembre 2015 alle ore 15,30.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 23/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sorbello Sebastiano (Presidente A.S.D. Katane Soccer), Ruisi Giovanni Massimo (Presidente A.S.D. Real Catania), Gambera Sebastiana (Presidente U.S.D. La Meridiana), Fresta Salvatore (Presidente S.S.D. Catania San Pio X), Pannitteri Antonio (Presidente A.S. Athena Club), Ursino Orazio (Presidente P.G.S. S.Pio X);
A.S.D. Katane Soccer, A.S.D. Real Catania, U.S.D. La Meridiana, S.S.D. Catania San Pio X, A.S. Athena Club, P.G.S. S.Pio X.

La Procura Federale, con nota 2705/284pf13-14/GT/dl del 22 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Sorbello Sebastiano (Presidente A.S.D. Katane Soccer), Ruisi Giovanni Massimo (Presidente A.S.D. Real Catania), Gambera Sebastiana (Presidente U.S.D. La Meridiana), Fresta Salvatore (Presidente S.S.D. Catania San Pio X), Pannitteri Antonio (Presidente A.S. Athena Club) e Ursino Orazio (Presidente P.G.S. San Pio X), tutti per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all'art. 38 comma 3 del Regolamento della L.N.D. e 20 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere partecipato al 2° Torneo Tutti i Santi svoltosi dall'1 al 3 novembre 2013 e organizzato dalla Società Katane Soccer, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare, così come previsto dall'autorizzazione di cui al torneo.
Con la medesima nota sono state altresì deferite le sopra indicate società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti, secondo il principio dell'immedesimazione organica.
All'udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa, ad eccezione della società Real Catania rappresentata dal proprio Presidente Sig. Ruisi Giovanni il quale ha riferito di avere partecipato al Torneo per la categoria Pulcini misti (anni 2003/04/05) per la quale aveva un sufficiente numero di tesserati e, pertanto, ha chiesto il proscioglimento per sé e per la società incolpata.

Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi sei a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell'ammenda di € 500,00 a carico di ognuna delle Società deferite.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando *per tabulas* la partecipazione delle rispettive compagini al Torneo in questione, come detto organizzato dalla Società Katane Soccer per le categorie Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici.
Si deve però precisare che la società Real Catania ed il suo Presidente Sig. Ruisi Giovanni vanno prosciolti considerato che è stato documentalmente provato che la partecipazione al Torneo in oggetto si è limitata alla categoria pulcini misti, rispetto alla quale la società disponeva di un numero regolare di calciatori tesserati.
E' ben noto, infatti, che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei "Centri di Avviamento allo Sport" e nelle "Scuole di Calcio", a solo titolo didattico e formativo.
Dagli accertamenti eseguiti è emerso che le Società Katane Soccer e P.G.S. San Pio X non disponevano di alcun calciatore tesserato per tutte le categorie; che le Società S.S.D. Catania San Pio X e U.S.D. La Meridiana non disponevano di alcun calciatore tesserato per la categoria Piccoli Amici; che la A.S. Athena Club non disponeva di alcun calciatore tesserato per le categorie Pulcini e Piccoli Amici e che la A.S.D. Real Catania disponeva di soli 4 calciatori tesserati per la categoria Pulcini 2003, in numero minimo (4) insufficiente.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
Ai sigg. Sorbello Sebastiano, Gambera Sebastiana, Fresta Salvatore, Pannitteri Antonio, Ursino Orazio, la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi tre ciascuno;
alle Società A.S.D. Katane Soccer, U.S.D. La Meridiana, S.S.D. Catania San Pio X, A.S. Athena Club, P.G.S. San Pio X., la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00) ciascuna.
Proscioglie da ogni addebito il Sig. Ruisi Giovanni e, conseguentemente, la società A.S.D. Real Catania.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27 ottobre 2015

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti